

Normativa europea

Le regole dell'Unione Europea in materia di *prevenzione e contrasto del riciclaggio* hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. L'impegno *antiriciclaggio* europeo risale ai primi anni '90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque **Direttive** e diversi altri Provvedimenti.

- La [V Direttiva Ue/2018/843](#), attualmente in vigore, apporta al quadro normativo dell'Unione modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla [quarta Direttiva UE/2015/849](#).
- La IV e la V Direttiva antiriciclaggio potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del Gafi del 2012 valorizzando l'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.

Nella **IV Direttiva** viene confermata la centralità del ruolo delle *Financial Intelligence Unit* (Fiu) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del *riciclaggio*. Le disposizioni enfatizzano i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza e adeguano la stessa definizione di Fiu, precisandone i compiti di ricezione di *segnalazioni di operazioni sospette* ed altre comunicazioni utili per approfondimenti, analisi (più selettiva e mirata ai casi di effettivo rischio) e disseminazione. Anche le regole sulla collaborazione internazionale sono state riviste e ampliate, prevedendo tra l'altro che il riscontro a richieste di Fiu estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l'analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei *reati presupposto*.

La **IV Direttiva**, inoltre, introduce un obbligo di "scambio automatico" di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le Fiu sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che riguardano un altro Stato membro (segnalazioni di operazioni sospette "cross-border").

Nella stessa *Direttiva* l'approccio basato sul rischio per la definizione dei presidi di prevenzione e contrasto prevede lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro complementari. L'analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi *national risk assessment* viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il *Supranational risk assesment* mira a individuare e valutare i rischi determinati dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti in diversi Stati membri e da questi singolarmente non osservabili. La [prima relazione](#) sulla valutazione sovranazionale dei rischi è stata pubblicata nel giugno 2017. Essa delinea una vasta mappatura dei rischi per campo di attività ed un elenco dei metodi di *riciclaggio* maggiormente utilizzati. A corredo, la *Commissione* ha formulato specifiche *Raccomandazioni* agli Stati membri indicando le misure e le iniziative da intraprendere per la mitigazione dei rischi.

La **V Direttiva** antiriciclaggio amplia l'ambito dei *Soggetti obbligati*, includendovi gli *Operatori in valute virtuali*; prevede regole più dettagliate per l'*Adeguate verifica*, a fronte soprattutto dei rischi connessi all'uso di carte prepagate e a controparti di Paesi ad alto rischio; estende le misure di trasparenza della titolarità effettiva di Società e Trust prevedendo l'istituzione di *Registri nazionali* ampiamente accessibili e interconnessi; rafforza i poteri delle *Fiu* per l'analisi domestica e la collaborazione. Viene attribuita alla *Commissione europea* il compito

di valutare l'efficacia della cooperazione tra le *Fiu dell'Unione* e proporre l'istituzione di un *Meccanismo di coordinamento e supporto*.

In ottemperanza alle previsioni della **IV** e della **V Direttiva antiriciclaggio**, il **24.7.19** la *Commissione* ha approvato e pubblicato [quattro Rapporti](#) sul sistema antiriciclaggio.

- La [nuova Valutazione sovranazionale dei rischi](#) esamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle Raccomandazioni formulate e delle misure applicate dagli Stati membri; la valutazione individua inoltre nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale.
- Il [Rapporto](#) sulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle *Fiu* e sul Meccanismo europeo di supporto e coordinamento. L'analisi si articola su quattro temi principali: 1) collaborazione tra *Fiu* europee e *Fiu* di Paesi terzi; 2) collaborazione tra le *Fiu* dell'Unione; 3) compiti del Meccanismo europeo; 4) possibile ruolo delle *Fiu* e del Meccanismo nello svolgimento di controlli. L'azione del Meccanismo dovrebbe sviluppare le competenze già attribuite alla Piattaforma delle *Fiu* dell'Unione, concentrandosi sulle aree di criticità individuate e sulle conclusioni e proposte formulate nel Mapping exercise ([Mapping Exercise and Gap Analysis on Fiu's Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information](#)).
- Il [Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto Banche di alcuni Paesi dell'Unione](#) esamina le cause dell'inefficacia dei controlli ed elabora proposte per una maggiore armonizzazione delle regole antiriciclaggio e per una migliore collaborazione tra Supervisor e tra questi e le *Fiu*.
- Il [Rapporto](#) sulla interconnessione dei Registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l'accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi Registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione.

Ulteriori fonti normative europee contribuiscono a delineare un quadro organico di misure antiriciclaggio.

Il **Regolamento Ue/2018/1672** amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di *denaro contante*, nonché alla condivisione e all'utilizzo delle relative informazioni. Nella nuova disciplina le *Autorità competenti* (di regola le **Dogane**) sono tenute a trasmettere alla *Fiu* del rispettivo Paese con cadenza quindicinale le dichiarazioni (relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a **10.000 euro**; la dichiarazione riguarda sia il *contante tradizionale* sia strumenti ulteriori quali *carte di pagamento* ed altri mezzi idonei ad incorporare *valore liquido*). Oltre alle dichiarazioni, vanno trasmesse alla *Fiu* le informazioni relative a casi di sospetto *riciclaggio* riscontrati dalle *Autorità doganali*, senza limiti di soglia, nonché ad ipotesi di violazione dell'obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

La **Direttiva Ue/2019/1153** concernente scambi informativi tra le *Fiu*, *Organi investigativi nazionali* ed *Europol*, prevede che le *Fiu* possano rendere disponibili proprie informazioni ad *Organi investigativi* e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da Autorità di polizia.

Le modifiche al **Regolamento Ue/2010/1093** concernente l'*European Banking Authority*, pur confermando la competenza nazionale nei controlli antiriciclaggio, affidano all'**Eba** nuove competenze per lo svolgimento di valutazioni sulle *Autorità di vigilanza nazionali*, per l'esercizio di azioni di *enforcement* e sanzione, per l'applicazione di poteri di *binding mediation*, per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei *Supervisor nazionali* e, infine, per l'elaborazione di *Linee guida* per favorire i controlli e sviluppare la collaborazione. L'**Eba** viene abilitata ad acquisire dalle competenti *Autorità nazionali di controllo* le informazioni necessarie per i nuovi compiti. È altresì prevista la necessità di un coordinamento stretto tra l'**Eba** e le **Fiu**, nel rispetto dello status di queste ultime.

